



Comune di Cormons

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°174 del 6 luglio 2009
("Revisione generale dello Statuto comunale vigente. Approvazione del nuovo Statuto comunale")
modificato con deliberazione n°74 dd. 16/11/2011

TESTO COORDINATO
Novembre 2011

INDICE

Capo I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Autonomia
Art. 2	Territorio
Art. 3	Segni distintivi
Art. 4	Competenze
Art. 5	Principi e finalità
Art. 6	Statuto e regolamenti

CAPO II° ORGANI DEL COMUNE

Art. 7	Organi di governo del Comune
Art. 8	Consiglio comunale
Art. 9	Consiglieri comunali
Art. 10	Gruppi consiliari
Art. 11	Commissioni consiliari
Art. 12	Giunta comunale
Art. 13	Composizione della Giunta
Art. 14	Funzionamento e votazioni della Giunta
Art. 15	Il Sindaco
Art. 16	Il Vice Sindaco

CAPO III° ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 17	Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 18	Incarichi speciali
Art. 19	Il Segretario comunale

CAPO IV° GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 20	Forme di gestione
Art. 21	Aziende speciali ed istituzioni
Art. 22	Società di capitali
Art. 23	Vigilanza e controlli

CAPO V° FORME ASSOCIATIVE E COOPERAZIONE

Art. 24	Forme collaborative
Art. 25	Convenzioni
Art. 26	Associazioni intercomunali
Art. 27	Altre forme associative

CAPO VI° PATRIMONIO E FINANZA

Art. 28	Beni del Comune
Art. 29	Risorse economiche e finanziarie
Art. 30	Documenti contabili
Art. 31	Controllo di gestione
Art. 32	Revisione economico – finanziaria

CAPO VII°
PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE POPOLARE

Art. 33	Partecipazione democratica dei cittadini
Art. 34	Atti amministrativi e partecipazione
Art. 35	Diritto di accesso
Art. 36	Pubblicità
Art. 37	Associazioni
Art. 38	Consiglio comunale dei ragazzi
Art. 39	Consulte comunali
Art. 40	Assemblee
Art. 41	Istanze, petizioni, proposte
Art. 42	Consultazioni popolari
Art. 43	Referendum

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Autonomia)

1. Il Comune di Cormòns, entro l'unità della Repubblica italiana una ed indivisibile e nell'ambito dei principi della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie Locali, delle leggi dello Stato e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e delle norme del presente Statuto, è ente autonomo naturale territoriale dotato di personalità giuridica e si riconosce come comunità di cittadini al cui esclusivo servizio esercita l'espletamento delle facoltà e potestà sue proprie.
2. Rappresenta l'intera propria collettività, e ne promuove e sostiene lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, nel rispetto dei principi di democrazia, eguaglianza, pace e solidarietà. Valorizza la sua storia, le tradizioni culturali e religiose, il patrimonio artistico ed ambientale, i gruppi e le istituzioni educative e politiche che animano la vita cittadina e che la caratterizzano, in un clima di pluralismo e rispetto reciproco.
3. In armonia con le norme costituzionali della Repubblica Italiana e con lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel territorio del Comune di Cormòns, stante la compresenza dei gruppi linguistici italiano, friulano e sloveno, è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art. 2.

(Territorio)

1. Il Comune di Cormòns comprende il territorio individuato dalla legge e si articola nel capoluogo, nelle frazioni di Borgnano e Brazzano, e nelle località di San Quirino, Zegla, Monticello, Giassico, Villaorba, Plessiva, Pradis, Novali, Subida e Monte.
2. La sede legale del Comune è istituita nel capoluogo ed è ospitata nel Palazzo Locatelli.

Art. 3

(Segni distintivi)

1. Il Comune di Cormòns si fregia del titolo di città, risalente all'impero asburgico, e, ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, di quella regionale e di quella europea, ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, così come identificati dagli appositi bozzetti, allegati al presente Statuto, e che ne costituiscono parte integrante. L'uso di essi e la loro tutela sono stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Lo stemma comunale può essere utilizzato da altri soggetti, previa autorizzazione della Giunta comunale, solo ove sussista un pubblico interesse.

3. Il Comune è riconosciuto località turistica e si può dotare di un proprio marchio turistico.
4. La lingua ufficiale è quella italiana.

Art. 4
(Competenze)

1. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Esercita con competenza generale tutte le funzioni proprie e delegate o attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione, conformemente ad esse ed al presente Statuto.
2. Il Comune di Cormòns concorre in modo autonomo e per quanto di propria competenza alla determinazione, specificazione ed attuazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia attraverso il metodo della programmazione, collaborazione, cooperazione e partenariato.
3. Il Comune di Cormòns, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale e regionale, espleta tutte le funzioni amministrative concernenti la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, sociale, culturale e civile.
4. Nel rispetto delle leggi statali e regionali, sviluppa ed attua la propria azione in spirito di ampia collaborazione e di fattiva cooperazione - attraverso anche la gestione associata di servizi, la costituzione di consorzi e società o la partecipazione ad essi e con ogni altra opportuna forma - con gli altri Comuni, con la Provincia, enti ed istituzioni, al fine di concretare la miglior progettazione e realizzazione di interessi comuni e comprensoriali.
5. Gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare. Tali funzioni vengono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo. Il Comune gestisce inoltre ogni ulteriore servizio trasferito e delegato dalle leggi statali e regionali, secondo i rapporti finanziari e le risorse assicurate, fermi in ogni caso gli adempimenti e l'espletamento delle funzioni obbligatoriamente stabilite dalle leggi statali e regionali.
6. Nell'esercizio delle funzioni proprie, trasferite e delegate, il Comune di Cormòns impronta la propria azione ai principi della democrazia, dell'imparzialità, della trasparenza, del buon andamento, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità, della sussidiarietà e della pubblicità dell'attività amministrativa; garantisce nelle forme di legge, del presente Statuto e dei regolamenti attuativi, l'effettiva partecipazione dei cittadini singoli od associati alle scelte politiche ed amministrative, il diritto di accesso all'informazione e ai procedimenti amministrativi.

Art. 5¹
(Principi e finalità)

¹ Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n°74 dd. 16/11/2011

1. Il Comune di Cormòns nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle proprie risorse effettive:
 - a) opera per la tutela e la realizzazione dei diritti individuali e collettivi, nella prospettiva del raggiungimento della “piena cittadinanza” di tutti coloro che vivono e operano nel Comune, senza distinzione di provenienza geografica e di appartenenza etnica, linguistica, ideologica, politica, religiosa e di sesso;
 - b) promuove la cultura della pace, della solidarietà internazionale e dei diritti umani mediante opportune iniziative di educazione, cooperazione ed informazione nella scuola, nei gruppi, nelle associazioni ed in tutta la comunità;
 - c) ripudia ogni forma di violenza e di razzismo, impegnandosi a tale fine a favorire l'integrazione culturale e sociale, promuovendo iniziative dirette alla diffusione e condivisione di attività sociali, culturali, ricreative e sportive;
 - d) si adopera per superare gli squilibri economici, sociali e culturali, promuovendo la solidarietà della comunità locale, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate;
 - e) garantisce la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei cittadini, attraverso l'approntamento di efficienti ed efficaci servizi pubblici ed adeguati servizi sociali;
 - f) sostiene le famiglie, di cui valorizza il ruolo primario in campo educativo e sociale, nonché il servizio da esse reso alla comunità; tutela la maternità e l'infanzia;
 - g) favorisce l'accoglimento delle aspettative del mondo giovanile. Assicura pari opportunità tra donne e uomini, prevedendo azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la realizzazione. Adotta le misure necessarie a valorizzare la presenza ed i contributi specifici della donna nella collettività. Promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli altri enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
 - h) assicura il diritto di tutti alla fruizione della città con particolare riguardo alle persone diversamente abili;
 - i) garantisce e tutela i livelli di vita e di dignità sociale, culturale ed umana della popolazione anziana;
 - l) stimola la partecipazione di bambine e bambini e di adolescenti alla vita della comunità, riconoscendo gli stessi come propri cittadine e cittadini a pieno titolo, consultandoli in ordine alle scelte che li riguardano, ricercando forme specifiche che consentano loro il pieno esercizio della cittadinanza;
 - m) tutela la salute in collaborazione con le strutture preposte, i privati e le associazioni di volontariato;
 - n) promuove ed incentiva le iniziative pubbliche, private e cooperative dirette a sostenere l'economia del Comune nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dei servizi, in sintonia con le vocazioni del territorio, allo scopo di favorire l'occupazione ed il benessere della popolazione;

- o) riconosce il ruolo dell'agricoltura come fattore fondamentale e peculiare dell'economia cormonese, specificatamente nel settore della coltura specializzata vitivinicola, e nella programmazione degli interventi sul territorio assicura l'attiva partecipazione delle categorie del settore e delle organizzazioni professionali agricole;
- p) tutela e valorizza le risorse ambientali, territoriali e naturali, operando per ridurre l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, al fine di assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
- q) riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano e bene comune irrinunciabile, e considera il servizio idrico integrato quale servizio di interesse generale in quanto diretto al perseguimento di finalità sociali e ambientali di pubblico interesse; si adopera per garantire la tutela della risorsa, riconoscendo la priorità dell'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana.
- r) favorisce il turismo in tutte le sue forme, in sinergia con le altre attività economiche presenti sul territorio, stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi; riconosce la Pro Loco come strumento di promozione dell'attività turistica di base;
- s) *si impegna a realizzare, in collaborazione con Stato, Regione e Provincia, le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione in ogni ordine e grado; afferma il ruolo basilare della scuola pubblica statale, nel rispetto di ogni forma di pluralismo;*
- t) *tutela, valorizza, ed incrementa il patrimonio culturale, artistico, storico e le tradizioni popolari locali; promuove le manifestazioni culturali, anche dei gruppi linguistici presenti sul territorio;*
- u) considera l'associazionismo una delle forme più significative di espressione sociale radicate nella propria popolazione e ne favorisce quindi lo sviluppo in tutte le sue manifestazioni;
- v) riconosce il volontariato quale forma particolare di coinvolgimento dei cittadini nell'attività sociale, culturale e ricreativa, diffondendone lo spirito e l'attività;
- z) promuove idonee iniziative per diffondere tra i cittadini il rispetto degli animali.

Art. 6²
(Statuto e regolamenti)

1. Il Comune di Cormons approva e modifica il proprio Statuto secondo le modalità previste dalla legge.
2. Lo Statuto può essere totalmente modificato solo previa contestuale adozione di un nuovo integrale Statuto.
3. I tempi e le modalità dell'entrata in vigore dello Statuto comunale e delle sue modificazioni sono disciplinati dalla legge.
4. Il Comune adotta i regolamenti necessari per disciplinare la propria organizzazione e l'esercizio delle funzioni di competenza, in armonia con i principi fondamentali previsti dalle leggi e nel

² Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n°74 dd. 16/11/2011

rispetto dello Statuto.

5. Gli schemi dei regolamenti, dopo l'approvazione della competente commissione consiliare, devono essere depositati almeno *dodici* giorni prima della seduta convocata per l'approvazione nell'ufficio di segreteria per l'opportuna pubblicità e per l'esercizio dei diritti di partecipazione; le eventuali proposte modificative devono pervenire all'ufficio di segreteria entro *cinque* giorni precedenti la data fissata per l'approvazione.
6. La procedura di cui al comma 5 non si applica ai regolamenti di competenza della Giunta comunale. Tuttavia l'approvazione di un nuovo regolamento degli uffici e dei servizi o comunque una modifica di carattere generale dello stesso è subordinata all'acquisizione di un parere reso dalla competente commissione consiliare.
7. I regolamenti già in essere all'entrata in vigore del presente Statuto mantengono la loro validità, salvo che per le norme in essi contenute che siano incompatibili con le disposizioni dello Statuto, e devono essere adeguati e resi conformi a questo Statuto entro sei mesi dall'approvazione dello stesso.
8. Le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali sono punite ai sensi di legge.

CAPO II ORGANI DEL COMUNE

Art. 7

(Organi di governo del Comune)

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. La legge, e per quanto da essa non disciplinato lo Statuto comunale, determina le condizioni di eleggibilità, di entrata e permanenza in carica, di convalida, di decadenza, surrogazione e incompatibilità, nonché lo status giuridico, degli amministratori comunali.

Art. 8

(Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo generale dell'ente.
2. I lavori del Consiglio comunale sono disciplinati dal regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Consiglio comunale, adottato in conformità alle leggi ed al presente Statuto.
3. Il Consiglio comunale esercita, con le modalità previste nello Statuto e nel regolamento consiliare, le seguenti funzioni:
 - a) discute e approva il programma di governo del Sindaco in occasione della sua illustrazione al Consiglio nella prima seduta dopo le elezioni;
 - b) può dettare indirizzi al Sindaco e alla Giunta allo scopo di specificarne e integrarne il programma, anche in occasione della sua presentazione;

- c) discute e vota la mozione di sfiducia al Sindaco secondo le modalità di legge;
 - d) nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, organismi e commissioni, assicurando forme di garanzia delle minoranze consiliari e favorendo la pari opportunità tra donne e uomini;
 - e) formula gli atti di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, validi per la durata del mandato, nonché gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - f) definisce i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - g) disciplina l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
4. Sono inoltre di competenza esclusiva del Consiglio comunale i seguenti atti:
- a) lo Statuto dell'ente e i regolamenti comunali, esclusi i regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali con le relative variazioni e la verifica annuale degli equilibri di bilancio, i rendiconti, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi;
 - c) la costituzione, modifica e cessazione delle forme associative e la costituzione di istituzioni e aziende speciali;
 - d) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe esclusa la determinazione delle relative aliquote e tariffe;
 - e) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che di questi non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Sindaco, della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - f) la contrazione dei mutui e le aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - g) gli altri atti attribuiti al Consiglio da specifiche norme di legge.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dalle leggi e dai regolamenti o quando la segretezza viene motivatamente deliberata dal Consiglio e non vi ostino disposizioni di legge.
6. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a

ratifica nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

7. Le modalità ed i termini della convocazione, la disciplina delle adunanze, il sistema di votazione, ed ogni altra regola attinente al funzionamento del Consiglio comunale sono stabiliti nel regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Consiglio comunale.
8. I consiglieri possono astenersi dal voto quando lo ritengono opportuno e debbono farlo quando è richiesto dalla legge.
9. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio, è sottoposto a procedimento di decadenza dalle sue funzioni. Il Sindaco avvia la procedura di decadenza, la notifica immediatamente all'interessato e contestualmente convoca la conferenza dei capigruppo per l'esame, entro tre giorni, delle eventuali giustificazioni da prodursi di persona o per iscritto entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti. Qualora le giustificazioni vengano respinte dalla conferenza dei capigruppo, la decadenza del consigliere è proposta al Consiglio comunale che decide a maggioranza assoluta dei componenti.
10. Le modalità inerenti il diritto di iniziativa, il dovere di astensione, le modalità di presentazione delle interrogazioni e delle altre istanze di sindacato ispettivo, nonché ogni altro aspetto attinente l'attività del consigliere comunale nel corso delle adunanze, sono disciplinati dal regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 9

(Consiglieri comunali)

1. Ciascun consigliere rappresenta gli elettori senza vincolo di mandato ed esercita le sue funzioni, diritti e poteri con disciplina ed onore, nel rispetto delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti comunali e nel superiore interesse della collettività. Egli non può essere perseguito per le opinioni ed i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, ferme in ogni caso restando le responsabilità civili e penali stabilite dalle leggi.
2. Ai consiglieri è riconosciuto il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio comunale e possono, nel rispetto del regolamento, presentare al Sindaco ed agli assessori interrogazioni, interpellanze e mozioni con diritto a risposta. Il Sindaco o gli assessori delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
3. Al fine di rendere ampio e diretto il rapporto tra la popolazione e l'amministrazione, ogni consigliere assicura, anche attraverso le strutture opportunamente messe a disposizione dall'ente, la personale disponibilità all'incontro con chiunque, singolo od associato, ne faccia giustificata

richiesta e l'ascolto delle legittime esigenze della popolazione e la loro trasmissione al Consiglio nelle forme previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. E' dovere dei consiglieri conservare il segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, nonché partecipare alle sedute del Consiglio e ai lavori delle commissioni in cui sono stati nominati.
5. I consiglieri possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'ente, esclusa ogni rilevanza esterna e potere di firma.
6. Per l'espletamento del loro mandato, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le informazioni e le notizie in loro possesso.

Art. 10 (Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari ed eleggono i propri capigruppo.
2. I capigruppo si costituiscono in conferenza dei capigruppo, convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.
3. Ai gruppi consiliari ed alla conferenza dei capigruppo è riconosciuto il diritto di utilizzare adeguati spazi e strutture del Comune per le proprie esigenze organizzative e di documentazione, nei limiti della funzione pubblica svolta ed al solo scopo di favorire l'esercizio del mandato.
4. La composizione e la costituzione dei gruppi consiliari sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 11 (Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale nomina la commissione consiliare per lo Statuto ed i regolamenti nonché le altre commissioni previste come obbligatorie dalla legge.
2. Il Consiglio comunale può nominare qualunque altra commissione permanente, speciale o d'indagine,
3. Il Consiglio comunale nomina le commissioni consiliari assicurando la rappresentanza proporzionale in base alla consistenza numerica dei gruppi in esso presenti e garantendo comunque la presenza di tutti i gruppi consiliari.
4. Le commissioni consiliari, fatte salve le prerogative di iniziativa di ciascun consigliere nei confronti del Consiglio comunale, si configurano come ambiti utili allo snellimento preparatorio dei lavori e delle discussioni del Consiglio e quali strumenti consultivi e di controllo per produrre al Consiglio stesso ed alla Giunta proposte in ordine agli argomenti di propria competenza.
5. Le attribuzioni, l'organizzazione, l'attività e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni consiliari sono stabiliti dal regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Consiglio

comunale.

Art. 12
(Giunta comunale)

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco.
3. Approva i criteri cui devono attenersi gli uffici nell'espletamento delle competenze gestionali ed esecutive di settore, secondo le attribuzioni di organizzazione, di legge e di Statuto.
4. E' tenuta preventivamente ad informare e documentare entro tempi congrui, fatti salvi i casi di particolare urgenza, il Consiglio in merito alla possibile adozione di atti, approvazione di progetti e compimento di azioni di governo, rientranti nella propria competenza, comportanti impegni finanziari di rilievo o comunque di natura rilevante per gli interessi della collettività. Il coordinamento e l'informazione ai fini di quanto sopra vengono attuati mediante forme idonee di volta in volta adottate attraverso i capigruppo o la conferenza dei capigruppo.
5. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente, in sede di approvazione del rendiconto, al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
6. Nell'esercizio delle funzioni di governo la Giunta comunale compie i seguenti atti, elencati a puro titolo esemplificativo e non esaustivo delle proprie competenze:
 - a) adotta lo schema del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche;
 - b) approva i progetti preliminari, definitivi, esecutivi di opere pubbliche, le perizie suppletive se superano gli importi complessivi stanziati per la realizzazione dell'opera di variante, gli accordi bonari;
 - c) autorizza l'accettazione di lasciti e donazioni riguardanti beni mobili;
 - d) autorizza la costituzione in giudizio del Comune, quale attore o parte resistente, le transazioni e le rinunce alle liti;
 - e) approva lo schema del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
 - f) stabilisce le tariffe per i servizi a domanda individuale e le aliquote per l'applicazione dei tributi comunali con esclusione dell'imposta comunale immobili;
 - g) approva, in via di urgenza, le variazioni di bilancio;
 - h) autorizza i prelievi dal fondo di riserva;
 - i) approva il piano esecutivo di gestione (PEG), il piano dettagliato degli obiettivi e l'assegnazione ai responsabili dei servizi della gestione dei capitoli di spesa e delle risorse previste dal bilancio

comunale;

l) verifica lo stato di raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano esecutivo di gestione (PEG) e dal piano dettagliato degli obiettivi;

m) approva la dotazione organica di personale dell'ente e le sue variazioni;

n) approva il piano triennale delle assunzioni;

o) stabilisce, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, le direttive generali per le assunzioni mediante mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni o per il trasferimento presso altre amministrazioni (mediante mobilità, comando o distacco) del personale dipendente;

p) autorizza la sottoscrizione degli accordi decentrati con le rappresentanze dei lavoratori e sindacali per l'applicazione del trattamento economico accessorio;

q) stabilisce le direttive e i criteri generali per l'autorizzazione al personale dipendente per lo svolgimento di incarichi esterni;

r) stabilisce le direttive per l'utilizzo delle risorse finanziarie per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente;

s) approva i regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;

t) stabilisce l'ammontare delle indennità e dei rimborsi spese per i componenti delle commissioni comunali previste dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, qualora non già determinato dalla legge;

u) stabilisce il numero di utenti accoglibili nelle strutture comunali destinate ai servizi alla persona (asilo nido, casa di riposo per anziani) approvando il relativo budget economico, finanziario e di risorse;

v) stabilisce i criteri generali per la concessione in uso di "alloggi di soccorso" a persone bisognose;

z) stabilisce annualmente le direttive generali per la concessione di contributi e sovvenzioni economiche alle categorie di beneficiari previste dalla normativa nazionale o regionale, in attuazione del regolamento consiliare per la concessione di contributi e sovvenzioni economiche a terzi;

aa) stabilisce annualmente le direttive generali, le risorse finanziarie e la ripartizione fra tipologie di intervento per la concessione di contributi finanziari a sostegno dell'attività istituzionale delle associazioni culturali, ricreative, sportive, di volontariato ed economiche, in attuazione del regolamento consiliare per la concessione di contributi e sovvenzioni economiche a terzi;

bb) individua annualmente, ed in attuazione del regolamento consiliare per la concessione di contributi e sovvenzioni economiche a terzi, le manifestazioni e le iniziative aventi rilevanza culturale, sociale, di promozione turistica ed economica del territorio per la comunità locale, condividendone i programmi e stabilendo per ogni settore e tipologia di intervento l'entità della partecipazione finanziaria ed economica del Comune per la realizzazione (assunzione diretta di

- spese, concessione di contributi finanziari, concessioni in uso di beni, servizi e risorse, esenzioni dal pagamento di tariffe ed oneri d'uso di beni e servizi, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza);
- cc) approva il programma annuale della stagione artistica del teatro comunale;
- dd) determina la ripartizione degli spazi per la propaganda elettorale;
- ee) approva le variazioni alla toponomastica, tenuto conto del parere espresso dalla conferenza dei capigruppo consiliari.
7. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno.
 8. È dovere degli assessori partecipare ai lavori della Giunta.
 9. Le dimissioni dalla carica di assessore sono rassegnate al Sindaco ed immediatamente assunte al protocollo. Il Sindaco provvede alla sostituzione e/o all'eventuale rideterminazione delle deleghe istituzionali entro venti giorni, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto dalla loro presentazione.
 10. Il Sindaco può revocare uno o più assessori. Entro venti giorni dall'avvenuta revoca il Sindaco nomina il nuovo assessore o i nuovi assessori e/o procede all'eventuale rideterminazione delle deleghe istituzionali. Il Sindaco ne dà motivata comunicazione al Consiglio nella successiva seduta.

Art. 13

(Composizione della Giunta)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori. Opera collegialmente e risponde, unitamente ai singoli componenti, di fronte al Consiglio.
2. Possono essere nominati alla carica di assessore anche cittadini non appartenenti al Consiglio, nel numero massimo di due, purché:
 - a) abbiano i requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per l'elezione a consigliere;
 - b) si tratti di cittadini di chiara e specifica esperienza tecnica e professionale adeguatamente documentata, nel settore operativo da affidare ad essi opportunamente e prioritariamente indicato nel documento programmatico.
3. Tali assessori partecipano anche ai lavori del Consiglio comunale valendo per essi le medesime modalità di convocazione e d'intervento previste dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale fatta eccezione per il numero legale alla cui formazione essi non concorrono e per le votazioni alle quali non partecipano.
4. La nomina degli assessori è effettuata in modo da garantire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, in attuazione delle norme intese ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 14

(Funzionamento e votazioni della Giunta)

1. La Giunta è validamente riunita quando è presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
3. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni concernenti persone, allorché sussistano le condizioni previste dalla legge, o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno due assessori ed il Sindaco vi acconsenta.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo i casi previsti dalla legge.
5. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari per riferire su particolari problemi.
6. Quando il Sindaco lo ritiene opportuno, alle sedute della Giunta possono essere invitati i capigruppo consiliari.
7. L'elenco dei provvedimenti adottati deve essere trasmesso ai capigruppo consiliari e posto a disposizione dei singoli consiglieri, i quali possono richiedere informazioni in merito al Sindaco ed agli assessori. Le comunicazioni avvengono preferibilmente a mezzo di strumenti informatici.

Art. 15

(Il Sindaco)

1. Il Sindaco è l'organo di governo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco ha la legale rappresentanza del Comune, anche in giudizio, previa autorizzazione alla costituzione come attore o parte resistente da parte della Giunta comunale.
3. Il Sindaco ha facoltà di delega ai singoli assessori per particolari attribuzioni attinenti a materie definite ed omogenee.
4. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigono, può delegare uno o più consiglieri a rappresentarlo negli enti ai quali il Comune partecipa. Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri, anche a tempo indeterminato, per singole materie o progetti. L'incarico è gratuito e viene svolto sotto la direzione del Sindaco.
5. Il Sindaco è anche ufficiale del Governo per le funzioni di competenza statale, autorità locale sanitaria, ufficiale di pubblica sicurezza, autorità locale di protezione civile. Sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita tutte le ulteriori funzioni, competenze e potestà comunque a lui attribuite dalla legge o dal presente Statuto;
6. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, quale rappresentante della comunità e autorità locale in materia di sicurezza ed ordine pubblico, incolumità pubblica, sanità ed igiene pubblica, protezione civile, viabilità, inquinamento ambientale.
7. Nell'esercizio delle predette funzioni il Sindaco adotta i seguenti atti, elencati a puro titolo esemplificativo e non esaustivo delle proprie competenze:
 - a) ordinanze di revoca, sospensione, chiusura o comunque restrittive o limitative dell'esercizio di attività economiche o di manifestazioni, per motivi di tutela della sicurezza ed ordine pubblico, dell'incolumità pubblica, della quiete pubblica, dell'igiene e salute pubblica;

- b) provvedimenti riguardanti l'applicazione di trattamenti sanitari obbligatori, in condizioni di degenza in strutture pubbliche o in regime di assistenza domiciliare;
- c) provvedimenti per il coordinamento e per la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente previsti dalla Regione, degli orari degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- d) atti di nomina e revoca del segretario comunale, del direttore generale e dei responsabili dei settori e servizi.

Art. 16

(Il vice Sindaco)

1. Il vice Sindaco è l'assessore che sostituisce il Sindaco a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o di impedimento contemporaneo del Sindaco e del vice Sindaco, le funzioni sostitutive sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

CAPO III. ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 17.

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. Allo scopo di assicurare la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse, il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri della legalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficienza, efficacia, professionalità e individuazione delle responsabilità, nonché della distinzione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e i compiti di gestione e direzione amministrativa, tecnica e contabile degli uffici e dei servizi, spettanti al segretario comunale, e ai responsabili di settore e di servizio.
2. Nei regolamenti sono anche individuati i settori ed i servizi responsabili dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dell'adozione del provvedimento finale ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.
3. Gli organi elettivi del Comune, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano nei confronti dei settori, dei servizi e dei loro responsabili la più ampia ed idonea attività di controllo, di indirizzo, di impulso e di determinazione degli obiettivi da raggiungere riguardo alle finalità dell'ente.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti, nonché le responsabilità in ordine ai pareri obbligatori dei responsabili, sono regolati dalla legge e dai contratti collettivi.

5. Spettano ai responsabili dei settori e dei servizi le funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Spettano ai responsabili dei settori e dei servizi i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi rilevanza esterna, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario comunale o del direttore generale, come indicato nel regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 18

(Incarichi speciali)

1. Il Comune, in caso di vacanza del posto, può procedere alla copertura dei posti di responsabili di settore e di servizio o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. L'assunzione è disposta per una durata non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco e con una retribuzione stabilita in base agli accordi collettivi di lavoro.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono vincolati alla stessa disciplina prevista per i dipendenti comunali dalle norme vigenti in materia.
4. Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere conferiti con contratto a tempo determinato incarichi speciali al di fuori della dotazione organica del Comune.

Art. 19.

(Il segretario comunale)

1. Il Comune ha un segretario comunale titolare che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e dei servizi e ne coordina l'attività. Egli svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, dai regolamenti ed ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco.
3. Lo stato giuridico, la carriera ed il trattamento economico del segretario comunale, i requisiti professionali e di iscrizione all'albo professionale dei segretari comunali e provinciali, le modalità di nomina e di revoca, la durata del periodo di nomina sono disciplinate dalla legge e dai contratti collettivi.
4. Nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, il Sindaco può nominare un direttore generale o può conferire al segretario comunale anche le funzioni di direttore generale dell'ente.

**CAPO IV.
GESTIONE DEI SERVIZI**

**Art. 20.
(Forme di gestione)**

1. Il Comune di Cormòns, nell'ambito delle proprie competenze, può gestire i servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione e fornitura di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità, nel rispetto delle normative vigenti in materia di servizi pubblici locali, e previa obiettiva e motivata valutazione comparativa in riferimento a ragioni di ordine tecnico, economico, sociale tra le diverse forme e modi gestionali del servizio.

**Art. 21.
(Aziende speciali ed istituzioni)**

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica, di autonomia economica e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.
2. Per l'esercizio di servizi senza rilevanza economica, ma che necessitano di particolare autonomia gestionale, il Consiglio comunale, previa comparazione tra i diversi sistemi di gestione, può deliberare la costituzione delle istituzioni, enti strumentali del Comune privi di personalità giuridica e di statuto.
3. Sono organi dell'azienda speciale e dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
4. I regolamenti determinano le modalità di funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni nonché la nomina e revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e del presidente.
5. Per quanto qui non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di enti locali.

**Art. 22.
(Società di capitali)**

1. L'erogazione dei servizi può essere affidata, anche in forma associata con altri enti locali, a società di capitali secondo le forme previste dalla legge.

**Art. 23.
(Vigilanza e controlli)**

1. Il Comune esercita poteri d'indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli con le modalità previste dagli atti normativi che ne disciplinano l'attività.

CAPO V
FORME ASSOCIATIVE E COOPERAZIONE

Art. 24
(Forme collaborative)

1. Al fine di rendere l'azione amministrativa più efficace ed efficiente, il Comune di Cormòns collabora con l'Unione Europea, lo Stato, la Regione, la Provincia, la Comunità Montana e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri d'intervento in materie interessanti la comunità locale.

Art. 25
(Convenzioni)

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti pubblici contraenti, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 26
(Associazioni intercomunali)

1. Il Comune può esercitare in forma associata le proprie funzioni e servizi, anche con lo strumento dell'associazione intercomunale, con i Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico.
2. Le funzioni amministrative esercitate in forma associata possono essere gestite attraverso la costituzione di uffici comuni, che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici sono regolati da apposita convenzione.

Art. 27
(Altre forme associative)

1. Il Comune può inoltre esercitare le proprie funzioni amministrative con il ricorso ad altre forme associative, espressamente previste dalla normativa vigente.

CAPO VI.
PATRIMONIO E FINANZA

Art. 28.
(Beni del Comune)

1. Il Comune di Cormòns ha un proprio demanio e un proprio patrimonio classificati, tutelati, inventariati con aggiornamento annuale, ed utilizzati come per legge.

2. Ferme le responsabilità contemplate dalle leggi, i servizi incaricati ai sensi dei regolamenti comunali e degli atti organizzativi interni vigilano sull'osservanza delle leggi e di tutte le disposizioni concernenti la conservazione del patrimonio.
3. Gli usi civici sono regolati dalle leggi speciali.

Art. 29.

(Risorse economiche e finanziarie)

1. Nell'ambito della finanza pubblica e delle leggi statali e regionali, il Comune di Cormòns ha propria autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Nell'esercizio dell'autonomia finanziaria, il Comune può procurarsi entrate straordinarie facendo ricorso agli strumenti previsti dalle leggi finanziarie.
3. Il Comune di Cormòns ha potestà impositiva autonoma in materia di imposte, tasse e tariffe e di altri tributi, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge e nel rispetto dei principi dello statuto del contribuente.
4. L'ordinamento contabile e finanziario del Comune è disciplinato dalle leggi e dagli appositi regolamenti per la disciplina specifica.

Art. 30.

(Documenti contabili)

1. Il bilancio di previsione e quello consuntivo sono deliberati nei termini stabiliti dalle leggi e nelle forme dalle stesse previste. Devono essere osservati i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, della pubblicità, e del pareggio finanziario. I documenti di bilancio sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria resa nei modi di legge.
2. In materia di bilanci e programmazione finanziaria si applicano le disposizioni di legge e quelle previste dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 31.

(Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione ha per oggetto il monitoraggio dell'attività amministrativa e gestionale ed è svolto con cadenza periodica.
2. Il controllo di gestione assicura agli organi di governo dell'ente e ai responsabili dei servizi l'acquisizione degli elementi necessari per le scelte programmatiche e il processo di sviluppo dell'organizzazione.

Art. 32.

(Revisione economico-finanziaria)

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un organo di revisione eletto dal Consiglio

comunale a maggioranza assoluta dei componenti nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, alla cui disciplina si rinvia per tutto ciò che non è espressamente indicato nel presente Statuto. Le forme ulteriori di collaborazione tra il Consiglio comunale e l'organo revisore sono definite e precisate con regolamento.

2. L'organo di revisione è responsabile e risponde della verità delle attestazioni rese, e nell'ambito della collaborazione con il Consiglio comunale svolge le funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. In funzione dell'adempimento dei propri doveri, l'organo di revisione ha diritto di partecipare senza voto a qualunque seduta del Consiglio e della Giunta ed ha pieno e libero accesso agli atti e ai documenti dell'ente.

CAPO VII.

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE POPOLARE

Art. 33.

(Partecipazione democratica dei cittadini)

1. Il Comune di Cormons promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politica-amministrativa, economica e sociale della comunità al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune favorisce, altresì, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
3. Le disposizioni relative ai diritti di partecipazione contemplati nel presente capo si applicano ai seguenti soggetti: cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cormons; cittadini maggiorenni dei Paesi dell'Unione Europea e stranieri regolarmente residenti nel Comune di Cormons; cittadini minorenni regolarmente residenti nel Comune di Cormons che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 34.

(Atti amministrativi e partecipazione)

1. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il Comune di Cormons garantisce la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e di quelli che per legge devono intervenire, applicandosi in tale materia le disposizioni di legge con le specificazioni contemplate nell'apposito regolamento.
2. Fatti salvi gli obblighi di legge in capo all'amministrazione, riguardanti la trasparenza della propria attività, in ogni caso tutti i cittadini hanno comunque sempre diritto di ottenere tempestiva informazione sullo stato dei procedimenti che li riguardano.

Art. 35.

(Diritto di accesso)

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.
2. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, per la visione e/o per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 36.

(Pubblicità)

1. Il Comune di Cormons assicura, nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla legge, la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Fatte salve le forme di pubblicità previste per legge, allo scopo di dare piena attuazione ai principi di informazione e di divulgazione dell'attività amministrativa, il Comune può avvalersi anche di altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei ad assicurare il massimo di conoscenza dei propri atti.
3. A tale fine il Comune cura ed aggiorna un proprio sito informatico e si adopera per portare a conoscenza dei cittadini le proprie attività ed iniziative ritenute di interesse per la comunità.

Art. 37.

(Associazioni)

1. Il Comune di Cormons valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni di volontariato, anche operanti su base di frazione o di località, finalizzate allo svolgimento in forma democratica delle attività culturali, politiche, sociali, economiche, scientifiche, sportive e ricreative facilitandone la relazione con l'amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. Il Comune di Cormons, con il rispetto del principio di pari dignità, riconosce la particolare e specifica funzione delle associazioni pro-loco, come disciplinate dalle leggi e regolarmente iscritte all'albo regionale, e della banda della città, sostenendone e favorendone le iniziative.
4. Il Comune può assicurare agli organismi di cui al comma 1 presenti sul territorio la messa a disposizione di benefici economici diretti ed indiretti, secondo le modalità ed i criteri contenuti in apposito regolamento.

Art. 38.

(Consiglio comunale dei ragazzi)

1. Il Comune promuove l'istituzione del consiglio comunale dei ragazzi delle scuole dell'obbligo come organismo di partecipazione popolare alla amministrazione locale diretto alla creazione di una coscienza civica.
2. Tale organismo può rappresentare le esigenze dei ragazzi direttamente alla amministrazione mediante istanze e proposte riguardanti la valorizzazione del ruolo dei ragazzi nella comunità.

Art. 39.

(Consulte comunali)

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte comunali.
2. Il Consiglio comunale nella delibera istitutiva specifica la composizione della consulta e le modalità di nomina, le procedure di convocazione e di voto.
3. Le consulte sono formate dal Sindaco o suo delegato e da soggetti nominati dal Consiglio comunale, scelti in modo da assicurare la rappresentatività dei gruppi di minoranza, rappresentanti delle associazioni di settore e da cittadini esperti nelle materie di competenza delle consulte medesime.
4. Le consulte, nelle materie di competenza, possono:
 - a) esprimere pareri preventivi a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali;
 - b) presentare istanze, petizioni ed esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
 - c) indire assemblee;
 - d) richiedere incontri con le commissioni consiliari.
5. Il Comune favorisce l'istituzione delle consulte di frazione o di località, quali organismi di partecipazione ed elaborazione di proposte dei cittadini del luogo, disciplinate nelle forme di cui ai commi 3 e 4.

Art. 40.

(Assemblee)

1. Prima di assumere o dopo l'adozione di decisioni o atti che tocchino in modo specifico gli interessi della popolazione o di parte definita di essa, il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, può convocare assemblee pubbliche allo scopo di conoscere gli orientamenti dei cittadini.
2. Le assemblee pubbliche possono essere convocate anche su iniziativa delle consulte, ai sensi dell'art. 39 c. 4, e delle associazioni di cui all'art. 37.
3. L'amministrazione comunale a mezzo di una sua delegazione partecipa all'assemblea per illustrare le proposte e i progetti relativi agli atti e provvedimenti oggetto dell'assemblea.
4. Della convocazione dell'assemblea viene data informazione a mezzo di manifesti o altra idonea

forma di comunicazione.

5. L'assemblea ha rilievo consultivo e nel corso del successivo Consiglio comunale il Sindaco o altro rappresentante dell'amministrazione illustra le proposte e/o le osservazioni emerse nel corso della stessa.

Art. 41.

(Istanze, petizioni, proposte)

1. I soggetti di cui all'art. 33 c. 3, singoli o associati, possono presentare al Comune istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi o per chiedere ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. Sono ammessi a formulare le suddette istanze, petizioni e proposte anche coloro che, per ragioni di domicilio, studio o lavoro, abbiano una relazione stabile con la comunità cormonese. Detta condizione deve risultare da separata dichiarazione allegata alla richiesta, sottoscritta dallo stesso proponente.
3. L'istanza, presentata anche da uno solo dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, è una domanda rivolta al Comune diretta a promuovere un intervento per la migliore tutela di interessi collettivi.
4. La petizione, sottoscritta da almeno cinquanta dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, è una richiesta diretta a porre all'attenzione del Comune una questione di sua competenza.
5. La proposta, sottoscritta da almeno duecento dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, è un atto di iniziativa volto a collaborare con gli organi comunali e finalizzato ad indicare agli stessi il contenuto di deliberazioni da assumere in ordine alle funzioni amministrative dell'ente stesso.
6. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte dalla parte che le formula con l'indicazione delle proprie generalità e devono essere presentate per iscritto all'ufficio di segreteria, che dà comunicazione scritta di avvio del procedimento entro i termini di legge.
7. I proponenti hanno facoltà di essere personalmente ascoltati.
8. Il Comune ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita nel rispetto dei termini previsti dalla legge in materia di procedimento amministrativo.

Art. 42.

(Consultazioni popolari)

1. Il Comune riconosce quale istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini di cui all'art. 33 c. 3 del presente Statuto rivolta a conoscerne l'opinione e la volontà nei confronti degli indirizzi politico amministrativi da perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni.
2. Le consultazioni popolari devono riguardare materie di esclusiva competenza comunale e di interesse locale e possono essere estese a tutta o a parte della popolazione in relazione all'oggetto della consultazione.
3. Le consultazioni popolari sono disposte con deliberazione del Consiglio comunale assunta a

maggioranza assoluta.

4. Le materie escluse dai referendum non possono formare oggetto di consultazione popolare ai sensi del presente articolo.
5. Le consultazioni possono svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo, compresi i mezzi informatici e telematici.
6. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. Deve essere assicurato che:
 - a) la conoscenza dell'indizione delle consultazioni sia garantita a tutti i cittadini interessati mediante l'utilizzo delle più ampie forme pubblicità possibile, in particolare attraverso la stampa locale;
 - b) i luoghi di riunione siano accessibili a tutti i cittadini;
 - c) il quesito posto sia chiaro ed intelligibile;
 - d) le risposte dei cittadini siano quantitativamente verificabili.
8. I risultati delle consultazioni non sono vincolanti, ma l'organo che deve provvedere agli adempimenti a cui è finalizzata la consultazione ha il dovere di prendere in considerazione la volontà espressa con la stessa e di motivare dettagliatamente l'eventuale difforme determinazione.

Art. 43.

(Referendum)

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è ammessa l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione del Comune in materie di esclusiva competenza locale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo Statuto ed i regolamenti comunali;
 - b) il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, il piano regolatore generale e sue varianti;
 - c) i provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - d) i provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - e) i provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti e applicazione di tributi;
 - f) qualunque atto dovuto dell'amministrazione in forza di disposizioni emanate da altri enti;
 - g) la istituzione e determinazione di tariffe;
 - h) le materie concernenti norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente.
3. Il referendum può essere promosso dal Consiglio comunale con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, oppure attraverso richiesta rivolta al Sindaco e sottoscritta da non meno di cento dei soggetti di cui all'art. 33 c. 3.
4. Nel caso di iniziativa popolare, l'insieme dei cittadini presentatori della richiesta viene considerato

quale "comitato promotore" del referendum.

5. La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo chiaro, conciso ed univoco, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
6. Non può essere presentato un quesito, anche se formalmente diverso, concernente nella sostanza argomenti già oggetto di precedenti referendum proposti entro il precedente quinquennio.
7. La ammissione della richiesta referendaria, sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di un'apposita commissione tecnica di garanti composta dal segretario comunale, dal direttore della direzione regionale autonomie locali o suo delegato e dal presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria.
8. Il Sindaco provvede senza ritardo ad inoltrare la richiesta alla commissione tecnica di cui al precedente comma, la quale si esprime entro e non oltre venti giorni dalla presentazione della stessa.
9. Nel caso in cui la commissione ritenga il quesito ammissibile, ne dà, entro i cinque giorni successivi, comunicazione notificata al primo firmatario dell'istanza, ai fini dell'inizio della raccolta delle firme di cui al comma seguente. In caso contrario, emette ordinanza motivata di non ammissibilità del quesito proposto e ne dà, entro lo stesso termine di cinque giorni, comunicazione al primo firmatario della relativa istanza. Le decisioni della commissione sono definitive e avverso di esse non è ammesso reclamo ad alcun organo comunale.
10. Il Sindaco dispone la raccolta delle firme, che ha durata di trenta giorni, mettendo a disposizione ogni idonea struttura ed autorizzando i dipendenti comunali abilitati all'autenticazione delle firme a svolgere tale servizio anche fuori della casa comunale, purché in locali di proprietà comunale.
11. La commissione elettorale del Comune verifica entro quindici giorni dalla presentazione la regolarità delle firme e, ove risultasse che le firme valide hanno raggiunto il numero di ottocento dei soggetti di cui all'art. 33 c. 3, su delibera della Giunta, adottata entro otto giorni dalla conclusione dell'esame di validità e resa pubblica come per legge e divulgata nelle forme più idonee, viene disposta la consultazione referendaria da tenersi tra le ore sette antimeridiane e le ore nove pomeridiane del medesimo giorno in una domenica compresa tra la seconda e non oltre la ottava dal giorno in cui è divenuta esecutiva la delibera di Giunta di indizione del referendum.
12. Le modalità operative per la consultazione referendaria formano oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio comunale, viene successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
13. In sede di bilancio di previsione, o con variazione allo stesso, devono essere previste le spese necessarie per l'effettuazione del referendum o delle consultazioni di cui all'art. 42.
14. Non è ammesso più di un referendum per anno solare.
15. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
16. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i soggetti di cui all'art. 33 c. 3.

17. Il referendum non è valido se non vi partecipa oltre il 40% (quaranta per cento) degli aventi diritto. Perché la proposta oggetto del referendum sia approvata è necessario che la stessa abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
18. Previo parere della commissione tecnica di garanti, il Sindaco procede alla revoca od alla sospensione del referendum:
 - a) nel caso di entrata in vigore di una legge che disciplini ex novo la materia;
 - b) qualora sia stato approvato un atto di accoglimento integrale della proposta dei promotori;
 - c) nel caso sia intervenuto o sia in corso lo scioglimento del Consiglio comunale.
19. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei, affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
20. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati è convocato il Consiglio comunale con all'ordine del giorno l'esito del referendum e, nel caso di accoglimento del quesito referendario, l'adozione dei conseguenti atti di indirizzo politico-amministrativo. Le eventuali determinazioni in contrasto con l'esito del referendum devono essere adottate con deliberazione motivata, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.



